

# RELAZIONE TECNICA

## 1 – PREMESSE

La gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta da sempre profili di sostanziale complessità e, pertanto, l'attività di gestione del pacchetto assicurativo dell'ente richiede un costante aggiornamento in relazione alle mutate condizioni del mercato e all'evoluzione normativa, nonché una continua analisi della materia che può essere adeguatamente svolta solo da esperti del settore in possesso di specifica professionalità.

Per lo svolgimento di tali complesse attività questo ente si avvale da diversi anni di un servizio di brokeraggio assicurativo e necessita ora provvedere, mediante procedura comparativa, all'affidamento di tale servizio per un ulteriore quadriennio.

## 2 – IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Il brokeraggio assicurativo ha ottenuto riconoscimento ufficiale nel nostro ordinamento con la legge n. 792/1984 (con la quale è stato istituito l'albo professionale di categoria), poi sostituita dal D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) che, all'art. 106, specificamente indica che "l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati".

Il citato D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, ha istituito il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).

Tale Registro, disponibile dal 1 febbraio 2007, contiene i dati dei soggetti che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano ed è disciplinato dal Regolamento ISVAP (ora IVASS ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135/2012) n. 5 del 16.10.2006.

In base a tale normativa l'esercizio dell'attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel RUI, che, anche in funzione dell'attività di controllo esercitata da IVASS, costituisce quindi una forma di tutela e garanzia a favore dei soggetti che si rivolgono al mercato assicurativo.

Il ricorso ai servizi offerti dai broker assicurativi è divenuto di basilare importanza anche per gli enti pubblici che si trovano ad operare in un mercato sempre più complesso per il reperimento della copertura assicurativa ai molteplici rischi connaturati alle attività svolte.

Le competenze tecniche e la conoscenza professionale del mercato assicurativo, possedute dai broker, costituiscono pertanto un ausilio fondamentale per la ricognizione e la valutazione dei rischi, l'analisi delle coperture assicurative esistenti e l'impostazione di programmi assicurativi finalizzati all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi.

Nell'attività del broker in favore della Pubblica Amministrazione è indubbiamente prevalente l'aspetto della consulenza ed assistenza professionale rispetto a quello dell'intermediazione, non potendo l'ente pubblico attribuire la propria attività di selezione dell'affidatario di un contratto pubblico ad un soggetto esterno all'amministrazione.

Le attività che l'ente intende richiedere al broker assicurativo consistono sommariamente in:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la Provincia è soggetta;
- b) Analisi delle polizze assicurative in capo alla Provincia, ai suoi dirigenti, funzionari, dipendenti e delle loro coperture assicurative;
- c) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze segnalando per tempo scadenze, pagamento dei premi, adempimenti obbligatori, ecc;
- d) Aggiornamento dei contratti assicurativi in relazione alle esigenze della Provincia, alla evoluzioni legislative e regolamentari analizzando del mercato;
- e) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
- f) Analisi della stima del valore dei fabbricati provinciali;
- g) Consulenza in generale sulla contrattualistica pubblica ed in particolare mirata al mercato assicurativo;
- h) Formazione del personale provinciale.

### **3 - CONTESTO ED OBIETTIVI**

Come riportato in premessa, la Provincia di Reggio Emilia si avvale da molti anni di un servizio di brokeraggio assicurativo.

Il pacchetto assicurativo dell'ente è composto da una serie di polizze a scadenza al 30.06.2021, senza possibilità di rinnovo in quanto già attuato.

Dovendo pertanto dare corso a procedure per i nuovi contratti assicurativi entro la data sopra indicata è necessario avvalersi dell'attività di un soggetto particolarmente qualificato, che individui le soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze assicurative e, possibilmente, consenta anche l'ottimizzazione dei costi assicurativi che hanno assunto sempre maggior importanza nel bilancio provinciale.

### **4- PROCEDURA**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo si configura come un appalto di servizi e conseguentemente deve essere affidato secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici.

Il broker, secondo consolidata consuetudine di mercato, viene remunerato dalle Compagnie affidatarie delle diverse coperture assicurative sulla base di apposita clausola inserita nei contratti assicurativi.

Pur in assenza di costi diretti a carico dell'Amministrazione, si rende comunque necessario determinare, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato del contratto che, in questo caso, è costituito dall'insieme dei compensi che affluiscono all'aggiudicatario per effetto dell'affidamento.

In considerazione delle caratteristiche del servizio di brokeraggio e delle disposizioni fissate dal Codice dei Contratti, l'aggiudicazione dell'appalto avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che se l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso gli operatori economici possono competere solo in base a criteri qualitativi.

Tale scelta è determinata da una pluralità di fattori connessi al mercato ed in particolare dal fatto che:

- il costo del servizio per l'amministrazione è indiretto;
- l'interesse preponderante per l'ente non è per il prezzo ma la qualità del servizio stesso.

Previa verifica di analoghi servizi affidati nel territorio, si è ritenuto di fissare la provvigione al 5% per la polizza RC Auto e Kasko ed al 9% per le altre polizze e conseguentemente, applicando tali provvigioni ai premi imponibili relativi all'annualità in corso, è stato determinato il valore presunto dell'affidamento che, per il periodo totale di affidamento (4 anni + 4. comprensivo di eventuale proroga), risulta essere pari ad euro 229.695,84.

Sulla base dei valori sopra esposti l'affidamento del servizio di brokeraggio avverrà con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice utilizzando la piattaforma regionale SATER

Per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione e pubblicità, verrà data notizia dell'avvio della procedura nella piattaforma elettronica mediante pubblicazione di specifico avviso sul profilo di committente della stazione appaltante.

Al riguardo, nel rispetto dei contenuti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, sono stati fissati requisiti di partecipazione rispondenti a requisiti di ragionevolezza e proporzionalità connessi anche al valore del servizio da affidare e, come detto in precedenza, fissati idonei requisiti di aggiudicazione basati esclusivamente sulla qualità del servizio.

Tutti i suddetti elementi (requisiti e criteri) sono meglio definiti dal disciplinare di gara. Infine, trattandosi di servizio di carattere intellettuale, per il presente affidamento:

- non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero). Non è stato pertanto predisposto il D.U.V.R.I.;
- non rilevano i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16 ultimo periodo, e 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- non rilevano gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017.